Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2013/805/UE)

(GU L 353 del 28.12.2013, pag. 51)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione (UE) 2016/1837 del Consiglio dell'11 ottobre 2016	L 280	28	18.10.2016

▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2013/805/UE)

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l'IVA sull'acquisto, l'acquisto intracomunitario, l'importazione, il noleggio o il leasing di veicoli stradali a motore nonché l'IVA sulle spese relative ai veicoli, se il veicolo non viene utilizzato esclusivamente per scopi professionali.

2. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 non si applica ai veicoli a motore con un peso massimo totale superiore ai 3 500 chilogrammi o ai veicoli a motore con più di nove posti, compreso quello del conducente.

3. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 non si applica all'IVA addebitata su qualsiasi spesa che sia interamente connessa alle attività professionali del soggetto passivo.

Articolo 2

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia è autorizzata a non assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l'uso privato da parte di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, l'uso a fini diversi da quelli professionali, di un veicolo al quale si applica il limite del 50 % di cui all'articolo 1 della presente decisione.

▼M1

Articolo 3

1. La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2019.

2. Eventuali richieste di proroga delle misure di deroga stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 1º aprile 2019. Le richieste sono accompagnate da una relazione che comprende un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.

▼B

Articolo 4

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.